

LEGGE 488/92

COMITATO TECNICO-CONSULTIVO PER L'ESAME DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.M. 527/95 DICIASSETTESIMA RIUNIONE - 15 MAGGIO 1997 - RISPOSTE AI QUESITI

1. QUESITI RELATIVI AI SETTORI DI ATTIVITA'

D. (Banco di Sicilia) Si richiede se l'attività di mietitura, selezione, essiccazione e confezionamento dell'origano possa essere considerata come "fabbricazione di spezie" ISTAT 15.87.

R. *Trattandosi di attività in parte non ammissibile (mietitura e selezione), ISTAT 01.13.4, ed in parte ammissibile (essiccazione e confezionamento), ISTAT 15.87, si rimanda alla risposta al quesito B.Napoli, punto 8.26 della raccolta.*

D. (Banco di Sicilia) L'azienda richiedente, che opera nel settore della produzione di calcestruzzo pronto per l'uso (classificazione ISTAT 91 n° 26.63), ha inserito nel programma di investimenti presentato l'acquisto di una betopompa che comprende sia la betoniera, che come noto effettua la miscelazione dei componenti durante il trasporto, sia la pompa che attua la messa in opera del calcestruzzo pronto per l'uso.

Ciò posto, si chiede di conoscere l'intera spesa per il suddetto automezzo è interamente ammissibile alle agevolazioni o se deve essere stralciata la quota relativa alla pompa.

R. *La pompa è un accessorio della betoniera non necessaria perché quest'ultima effettui il completamento del ciclo produttivo e, pertanto, non è ammissibile alle agevolazioni*

D. (Banco di Sicilia) L'azienda richiedente ha dichiarato nel modulo di domanda di realizzare un nuovo impianto per la produzione di mosto concentrato tradizionale e rettificato indicando il codice ISTAT 15.89.3 che concerne il settore della "fabbricazione di altri prodotti alimentari ..., non altrove classificati".

Il classificatore ISTAT '91 non prevede esplicitamente l'attività di produzione di "mosto concentrato", mentre utilizzando la tabella di corrispondenza fra il Classificatore '81 (dove il mosto era riportato con il codice 425.2) e quello '91, il settore di riferimento diviene il 15.93.2, ovvero la "Fabbricazione di vini speciali". In questo settore, in base agli orientamenti e alle limitazioni Comunitarie e fatte alcune eccezioni, che comunque non riguardano la richiedente sono sostanzialmente esclusi tutti gli investimenti.

La produzione di mosto concentrato rettificato, tuttavia, si potrebbe meglio ascrivere alla classe 15.83 "Fabbricazione di zucchero, anch'essa soggetta alle esclusioni e limitazioni Comunitarie (punto 2.8 Circolare esplicativa Ministero dell'Industria n. 37835 dell'8.3.96).

Ciò posto, si chiede di conoscere se la produzione di "mosto concentrato rettificato", non essendo esplicitamente menzionata in nessuna delle precedenti classi di attività ISTAT, vada attribuita al codice 15.89.3 e quindi annessa alle agevolazioni della L. 488/92, ovvero se debba essere classificata come produzione di zucchero e fatta rientrare nella classe 15.93.2 e, di conseguenza, in ogni caso esclusa dalle agevolazioni.

R. *Nel caso in cui un'attività non venga esplicitamente individuata nella Classificazione ISTAT '91, appare corretto ricercarla in quella del 1981, e, individuatala univocamente, utilizzare le tabelle di*

trasposizione tra le due Classificazioni. Nel caso in esame, pertanto, l'attività di produzione di mosto concentrato rettificato può essere inquadrata nella sottoclasse 15.93.2.

2. QUESITI RELATIVI ALL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA

D. (Interbanca) Una nuova società ha presentato domanda per un programma d'investimento composto da impianti tecnologici e da macchinari da realizzare nello stabilimento di una società che si trova in stato di concordato preventivo.

A tal fine il Giudice Delegato di questa ultima ha dato assenso alla stipula di un contratto di affitto di ramo di azienda del seguente tenore "La durata del contratto è stabilita in anni sei, con decorrenza dal 1° marzo 1997 e scadenza il 28 febbraio 2003; il contratto sarà tacitamente rinnovato per un eguale periodo di tempo, salvo disdetta comunicata da uno dei contraenti a mezzo raccomandata a/r almeno sei mesi prima della scadenza del rapporto".

E' stata fatta istanza per la modifica del contratto di fitto in modo da concedere la rinnovabilità senza alcuna condizione.

E' possibile concludere l'istruttoria positivamente subordinando la prima erogazione alla modifica del contratto?

R. *La normativa prevede che vi sia, fin dalla data della domanda (successivamente estesa a quella della istruttoria), la disponibilità del suolo e/o dell'immobile per almeno 5 anni dall'entrata in funzione dei beni agevolati. Come più volte precisato, inoltre, non è possibile introdurre condizioni per l'erogazione delle agevolazioni che non siano quelle esplicitamente previste dalla normativa.*

D. (Carige) E' stata presentata richiesta di intervento agevolativo (ai sensi della Legge 488/92) da parte di una società che intende realizzare un nuovo stabilimento in Sardegna e che potrebbe avvalersi, altresì, di un contributo erogato da ENISUD (definito "corrispettivo") nel caso decidesse di assumere il personale "inattivo" del confinante stabilimento dell'ENICHEM; tale corrispettivo sommerebbe in lit. 50.000.000 per addetto, corrisposti (una tantum) all'atto della sua assunzione. Nel caso in esame sono già stati raggiunti degli accordi di massima con il gruppo Eni (con il concerto delle parti sociali) per il riassorbimento di ca. 65 addetti. La banca, anche in considerazione della rilevanza sociale derivante dall'eventuale conclusione del predetto accordo, riterrebbe compatibile il corrispettivo "erogabile" da ENISUD con le agevolazioni di cui alla legge 488/92. Si rammenta infine che in caso di parere negativo da parte di codesto spettabile Comitato l'azienda assumerà personale non in "mobilità".

D. (Carige) Relativamente al caso in cui al precedente quesito si richiede altresì se si può considerare, ai fini del secondo indicatore, l'incremento di posti di lavoro connessi all'assunzione dei 65 dipendenti ex ENICHEM.

La Banca, anche in considerazione della rilevanza sociale derivante da quanto in esame, ritiene di poter considerare il suddetto incremento occupazionale (ai fini del calcolo del secondo indicatore).

R. *Si concorda con la banca concessionaria. Il personale assunto può essere positivamente considerato ai fini dell'indicatore n.2 nella misura in cui correlato al programma da agevolare.*

3. QUESITI RELATIVI ALLE SPESE AMMISSIBILI

D. (EFIBANCA) Un'azienda ha acquistato per L/M 5000 un opificio industriale che forma, insieme a costi da sostenere per l'acquisto di macchinari ed attrezzature (L/M 2500), un programma di investimento oggetto di domanda di agevolazioni Legge 488/92.

La Ditta venditrice che aveva acquistato detto immobile nel 1988 non ha ottenuto per il costo sostenuto per l'acquisto alcuna agevolazione però, nell'ambito di un più ampio programma di

investimenti per l'acquisto di macchinari ed attrezzature del costo di circa L/M 6500, ha effettuato anche opere di adeguamento funzionale dell'immobile (pavimentazione industriale, impianto elettrico e F.M., etc.) per un costo di circa L/M 850.

Tali costi (imputati alla voce opere murarie ed assimilabili) sono state oggetto di agevolazioni in base alla Legge 64/86.

Si chiede di conoscere se l'ammontare delle opere murarie ammesse alle agevolazioni legge 64/86 (modeste in relazione al valore ed alle dimensioni dell'opificio di oltre mq. 8000) possano rendere non ammissibile alle agevolazioni legge 488/92 l'intero costo di L/M 5000 sostenuto dalla attuale acquirente.

R. Qualora, all'atto dell'acquisto dell'immobile, sia già trascorso il previsto periodo decennale a carico dell'impresa venditrice, l'impresa acquirente può ottenere le agevolazioni della Legge 488 sull'intera spesa sostenuta; ciò vale anche nel caso in cui, pur non essendo trascorso tale periodo, l'impresa venditrice abbia restituito la quota parte del contributo dovuto entro la conclusione della istruttoria relativa alla domanda sulla Legge 488. In caso contrario, la spesa di acquisto dovrà essere diminuita del valore dei beni vincolati dalla Legge 64/86.

D. (Carige) Vorremmo sapere se è ammissibile o meno, in un progetto d'investimento, l'acquisizione del suolo aziendale (sul quale verrà edificato il nuovo stabilimento) mediante atto di concessione da parte del Comune ove è ubicato il terreno stesso, in diritto di superficie della durata di 90 anni.

Inoltre, qualora tale investimento risultasse ammissibile e visto che alla ns. Banca è stata presentata la seguente documentazione:

1) atto pubblico di concessione in diritto di superficie datata 02.12.93 (oltre l'anno solare di presentazione della domanda;

2) lettera del Comune nella quale si comunica che in data 12.8.88 (entro l'anno solare della presentazione della domanda) si è conclusa la procedura di esproprio del terreno de quo e che "...non esistono quindi cause di impedimento alla stipula dell'atto formale di concessione dell'area di che trattasi..."

gradiremmo sapere se per l'ammissibilità o meno del citato investimento dobbiamo fare riferimento alla date di cui al sub 1) o sub 2).

R. La spesa sostenuta dall'impresa per l'acquisizione del diritto di superficie del terreno ove realizzare il programma di investimenti per una durata superiore a quella di mantenimento di beni di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) può essere considerata ammissibile alle agevolazioni. La data cui fare riferimento ai fini di detta ammissibilità è quella di stipula dell'atto formale di acquisto del diritto di superficie sulla base del quale l'impresa effettua il pagamento al Comune del relativo corrispettivo.

4. QUESITI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE

D. (Carisbo) Una società di leasing nostra convenzionata ci fa notare (a nostro avviso giustamente), che la dichiarazione di cui all'allegato n. 6 della circolare n. 38522/95 (se dev'essere resa dalla società di leasing) pare errata, in quanto individua la società stessa come beneficiaria del contributo e destinataria del decreto di concessione, mentre, così come nel caso delle dichiarazioni 10a o 10b da allegarsi alla richiesta di liquidazione contributi, le dichiarazioni di cui all'allegato 6 dovrebbero essere differenziate secondo l'ipotesi che debbano essere rese direttamente dalle aziende beneficiarie per investimenti diretti o dalle società di leasing per investimenti in locazione.

Tale tesi pare condivisibile, per cui riteniamo debbano essere approntati 2 allegati:

6a per le operazioni dirette, da rendersi direttamente da parte delle aziende beneficiarie e

6b per le operazioni di leasing, da rendersi da parte delle società di leasing interessate. Sempre relativamente all'art. 3 punto 10, ma relativamente alla tenuta dell'elenco ivi previsto, sempre nel caso della locazione, considerato che, per la logica del contratto di locazione e per l'impegno richiesto ai beneficiari del contributo di non dismissione per almeno un quinquennio dalla data di entrata in funzione dei cespiti agevolandi, pare ovvio che nell'elenco stesso (tenuto dalle società di leasing secondo le disposizioni), non debbano essere riportati gli estremi della fattura di riscatto da parte della locataria, con la quale la stessa, a completamento del pagamento dei canoni, acquisisce la proprietà del/i cespite/i locato/i;

tale nostra interpretazione dovrebbe a nostro avviso trovare fondamento nel concetto che - nel leasing - il passaggio della proprietà dalla società di leasing alla locataria è nella logica dell'operazione fin dall'origine ed è naturale conclusione dell'operazione stessa, mentre l'art. 3 punto 10 della circolare riteniamo intenda pervenire alla identificazione dei cespiti di cui effettivamente le aziende beneficiarie delle agevolazioni si sono private.

Anche su tale aspetto restiamo in attesa di un Vostro parere.

R. Si concorda con la Banca Concessionaria e, pertanto, nel caso di operazioni di locazione finanziaria, la società di leasing sottoscriverà la dichiarazione di cui all'allegato 6 della circolare n. 38522/95 previo opportuno adattamento.

D. (Carisbo) Ci viene richiesto da alcune società, che hanno effettuato investimenti di potenziamento linee preesistenti o di messa a norma di impianti/macchinari ecc. (in generale investimenti non chiaramente identificabili in un impianto/macchinario), come regolarsi al fine dell'apposizione delle targhette; ci viene chiesto, in particolare, se le stesse devono comunque essere sempre applicate o solo nel caso di impianti/macchinari integralmente acquisiti.

R. Nel caso in cui si intervenga su linee esistenti, la targhetta identificherà l'eventuale sezione aggiunta o sostituita o quella sulla quale è stato effettuato l'intervento.

5. QUESITI RELATIVI AL LEASING

D. (Centro Banca) Una SRL ha ottenuto le agevolazioni L. 488 a valere sui fondi 1996 con un programma di investimenti effettuato con il solo ricorso al sistema della locazione finanziaria.

Il programma, inquadrato convenzionalmente come ristrutturazione, prevedeva l'acquisto di un immobile per metà (£/Mln 1.500) con ricorso al leasing agevolato e per metà (£ Mln 1.500) con mezzi propri, senza il ricorso alle agevolazioni della L. 488.

La data di avvio del programma risultava essere il 13.7.95 e la data di ultimazione il 30.6.96.

Erano previsti conferimenti in c/aumento del capitale sociale sia nel 1995 che nel 1996.

In sede di acquisizione della copia registrata del contratto, nonché del verbale di consegna del bene, ai fini dell'erogazione della prima quota del contributo, verificiamo che sia il contratto, sia il verbale di consegna del bene recano entrambi le stesse date: 13.7.95.

Come da normativa e da successive risposte ai quesiti fatti sull'argomento, la data di ultimazione risulterebbe essere il 13.7.95, di conseguenza gli apporti effettuati nel 1996 non potrebbero essere presi in considerazione ai fini dell'indicatore (apporti che costituiscono la parte più consistente dell'intera somma apportata per il programma).

La società afferma che l'immobile è stato solo "formalmente" consegnato a quella data, in virtù del fatto che l'altra metà del programma, sul quale NON sono state chieste le agevolazioni, prevedeva oltre all'acquisto, lavori di ristrutturazione sull'intero opificio adibito ad uso industriale; tali lavori sono stati effettivamente ultimati nel corso del 1996.

La società ha potuto quindi iniziare l'attività produttiva solo nel corso del 1996.

Si chiede se, in questo specifico caso, quale data di ultimazione del programma, possa essere considerata quella del 30.6.96 esposta dall'azienda e riferibile alla parte del programma non agevolato, in considerazione del fatto che:

- La società ha ultimato i lavori nell'immobile nel corso del '96.
- L'attività produttiva è iniziata successivamente alla data del verbale di consegna.

R. Come più volte precisato, le date di avvio a realizzazione e di ultimazione di un programma da agevolare sono, convenzionalmente, rispettivamente, quelle del primo e dell'ultimo titolo di spesa ammissibile. Per quanto concerne il leasing, per cui l'ultimazione del programma è, invece, normalmente coincidente con la data di consegna dei beni, si fa ancora riferimento all'ultimo titolo di spesa ammissibile allorché la data di consegna dei beni sia precedente al primo. Inoltre, da un punto di vista generale, per quanto concerne la parte nuova del capitale proprio, essa può essere costituita da aumenti e conferimenti di capitale versati entro la data di ultimazione ovvero da utili e/o ammortamenti relativi agli esercizi di realizzazione del programma, ivi compreso, per intero, anche l'ultimo, ancorché la data di ultimazione non coincida con l'ultimo giorno di detto esercizio stesso. Nel caso prospettato, quindi, qualora il primo titolo di spesa ammissibile sia antecedente alla data di consegna dei beni, sarà quest'ultima da considerare come ultimazione del programma ed il nuovo capitale proprio del 1996 non potrà essere preso in considerazione. Qualora il primo titolo di spesa ammissibile sia, invece, successivo alla consegna dei beni, sarà la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile a contrassegnare l'ultimazione del programma. Se tale data è relativa al 1996, gli apporti effettuati prima della stessa e tutti gli utili e/o gli ammortamenti del 1996 potranno essere utilmente considerati.

6. QUESITI RELATIVI AL CAPITALE PROPRIO

D. (Mediocredito Trentino Alto Adige) A fronte di una domanda di agevolazione ai sensi della L. 488/1992, a valere sui fondi del 1997, si presenta la seguente situazione:

- data di avvio del programma di investimento: 2 gennaio 1997
- data di sottoscrizione del modulo di domanda: 30 dicembre 1996
- nel determinare il capitale proprio preesistente ha fatto riferimento all'ultimo bilancio approvato disponibile all'atto della sottoscrizione del modulo di domanda, pertanto al bilancio chiuso al 31.12.1995
- in corso di istruttoria l'impresa approva il bilancio d'esercizio al 31.12.1996 e lo mette a disposizione della Banca Concessionaria.

Tenuto presente che nella situazione prospettata la Banca Concessionaria dispone del bilancio approvato al 31.12.96, il quale è quello a data più prossima all'avvio del programma da agevolare, quindi il più oggettivo da prendere in considerazione in funzione della determinazione del capitale proprio preesistente e quello rispondente a quanto prescritto al punto 6.2 della Circolare MICA 15.12.95 n. 38522 ("... le poste dello stato patrimoniale devono essere rilevate dal bilancio a data quanto più prossima a quella di avvio a realizzazione del programma di agevolazione o, per i programmi ancora da avviare, a quella di sottoscrizione del modulo"), si domanda se la Banca Concessionaria nel determinare il capitale proprio preesistente debba comunque fare riferimento al bilancio al 31.12.1995 riportato nel modulo di domanda, oppure se debba sostituire nella relazione istruttoria tale bilancio con quello al 31.12.1996.

Nel rispondere a tale quesito occorre considerare anche che, qualora si dovesse fare riferimento ai dati risultanti dal bilancio al 31.12.1996, verrebbe meno il principio in base al quale l'impresa non può, dopo la presentazione della domanda di agevolazione, apportare modifiche rilevanti ai fini della formazione della graduatoria (punto 2 della circolare MICA 19.06.1996 n. 36157). Generalizzando il caso sopra riportato ed ammettendo la rettifica del capitale proprio preesistente

sulla base del bilancio al 31.12.1996 (elaborato ed approvato sicuramente dopo la presentazione del modulo di domanda), si lascerebbe alla discrezionalità della singola impresa se approvare il bilancio al 31.12.1996 durante la fase di istruttoria della domanda, oppure se approvarlo in un tempo successivo, a seconda che l'indicatore relativo al capitale preesistente subisca, rispettivamente un miglioramento o un peggioramento, rispetto a quanto riportato nel modulo di domanda sulla base del bilancio al 31.12.1995.

Non va inoltre nemmeno trascurato che potrebbero insorgere problemi di ordine organizzativo per la Banca Concessionaria, nell'ipotesi che poco prima della scadenza del termine per l'invio dell'istruttoria al MICA, un elevato numero di imprese presentasse il bilancio al 31.12.1996 regolarmente approvato, obbligandola a rettificare le istruttorie nel frattempo già completate e magari anche già inviate al MICA.

A nostro parere opportuna sarebbe una integrazione della Circolare MICA 15.12.95 n. 38522, attraverso la quale si espliciti che il bilancio a data quanto più prossima a quella di avvio a realizzazione del programma di agevolazione o, per i programmi ancora da avviare, a quella di sottoscrizione del modulo, comunque non può riguardare un bilancio approvato in data successiva a quella di sottoscrizione del modulo di domanda.

R. *Si concorda pienamente con le considerazioni della banca concessionaria e, sull'argomento, si richiama quanto già sufficientemente disciplinato con le circolari n. 38129 del 18.4.96 (punto 9.2) e n. 36157 del 19.6.96 (punto 1.2).*